



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

IMU E INAGIBILITÀ DELL'IMMOBILE

Sentenza del 26.3.2026, dep. 30.3.2026, n. 1946/2026
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 3.
Pres. Est. Giorgi

**Composizi
one**

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI
LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - ICI -
Riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n.
504 del 1992 - Mancata richiesta del contribuente - Irrilevanza - Fondamento

Massima

La riduzione dell'IMU può essere riconosciuta - in base al principio di buona fede e di leale collaborazione tra le parti e anche in assenza di specifica dichiarazione - qualora lo stato di inagibilità sia noto al Comune, nonostante che la lettera del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge del 26 aprile 2012, n. 44, richieda che, per poter ottenere detta riduzione, le condizioni di inagibilità o inabitabilità debbano essere accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario con allegazione di idonea documentazione alla dichiarazione o, in alternativa, dal contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva redatta sull'apposito modulo predisposto dall'amministrazione.

**Rif.
normativi**

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8

Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 4

Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 1

D.l. 2/3/2012, n. 16

Legge 26/4/2012, n. 44

**Rif.
giurisprud
enziali**

Conf.

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12015 del 10/06/2015 (Rv. 635869 - 01)

Cass., Cass., ord. n. 31597 del 14.11.2024, dep. 9.12.2024. n.m.

**Anno
pubb.**

2026